

Reg. n. _____ del _____



Castellammare del Golfo



Alcamo



Calatafimi Segesta



Asp n. 9

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55

COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO
ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DEL D.P. DEL 04/06/1996 PER LA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:

1. ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FISICI, PSICHICI O SENSORIALI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
2. ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ALUNNI CON DISABILITÀ DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 104/92, AD ALTA INTENSITÀ DI CURA, CERTIFICATA DALL'UNITÀ VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (UVM) O ANCHE CON ALTRA DOCUMENTAZIONE, RILASCIATA DAL MEDICO SPECIALISTA DELL'ASP TERRITORIALMENTE COMPETENTE;
3. ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE/TERRITORIALE MINORI;
4. ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE/TERRITORIALE MINORI DISABILI;
5. ASSISTENZA DOMICILIARE (OSA, OSS, ASSISTENTE FAMILIARE) IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI;
6. ASSISTENZA DOMICILIARE (OSA, OSS, ASSISTENTE FAMILIARE) IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVE (MINORI, ADULTI, ANZIANI);
7. ASSISTENZA DOMICILIARE (OSA, OSS, ASSISTENTE FAMILIARE) IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA (MINORI, ADULTI, ANZIANI);
8. ASSISTENZA DOMICILIARE (OSA, OSS, ASSISTENTE FAMILIARE) IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA DI GRADO LIEVE (MINORI, ADULTI, ANZIANI);
9. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ nei locali siti in _____
tra l'amministrazione comunale di Alcamo, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 55, legalmente
rappresentata da _____ domiciliato per la carica presso

e

il sig. _____ nato a _____ il _____
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ d'ora in avanti
designato con il termine "Ente", con sede in _____ iscritto all'albo regionale

ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto procedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ del _____ per svolgere il servizio di _____

PREMESSO

- che il Disciplinare del Distretto Socio-Sanitario n. 55 prevede l'istituzione di un albo distrettuale di accreditamento di enti fornitori di prestazioni socio-assistenziali per la gestione dei seguenti servizi:
 1. assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 2. assistenza igienico - personale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata dall'Unità Valutazione Multidisciplinare (UVM) o anche con altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente;
 3. assistenza educativa domiciliare/territoriale minori;
 4. assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili;
 5. assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti anziani;
 6. assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità grave (minori, adulti, anziani);
 7. assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità gravissima (minori, adulti, anziani);
 8. assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità intellettiva di grado lieve (minori, adulti, anziani);
 9. servizio trasporto disabili;
- che il Distretto Socio Sanitario n. 55 in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90 capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra I Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 55 e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma Distrettuale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione - Prestazioni

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire le prestazioni prescritte nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 55, in collaborazione con i diretti interessati o con la rispettiva famiglia e, per le valutazioni complesse, con l'Azienda sanitaria locale mediante convocazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Le tipologie di servizio previste, suddivise per sezione, sono le seguenti:

Sezione A “Disabilità e Non Autosufficienza”

- assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- assistenza igienico - personale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata dall'Unità Valutazione Multidisciplinare (UVM) o anche con altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente;
- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili;
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità grave (minori, adulti, anziani);
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità intellettiva di grado lieve (minori, adulti, anziani);
- servizio trasporto disabili.

Le finalità prevalenti di tali servizi sono quelle di favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie, promuovere lo sviluppo delle capacità residue della persona e consentire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione; promuovere l'inclusione nel contesto sociale e/o scolastico di appartenenza di adulti e minori. Esse espletano attraverso interventi assistenziali delineati in un “Progetto Assistenziale Individuale” o “Piano personalizzato delle prestazioni” ovvero “Patto di Servizio”, redatto dai servizi sociali e sanitari d'intesa con la persona, la famiglia e altri servizi del territorio.

Sezione B “Anziani”

- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti anziani;
- assistenza domiciliare integrata.

Le finalità prevalenti del Servizio di assistenza domiciliare sono quelle di consentire la permanenza della persona anziana nel normale ambiente di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovere lo sviluppo delle sue capacità residue e favorire, ove possibile, un miglioramento delle sue condizioni di benessere e di relazione. Le prestazioni si espletano attraverso l'intervento assistenziale reso al domicilio sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale o Piano personalizzato delle prestazioni, redatto dall'Assistente Sociale d'intesa con la persona o la famiglia e altri servizi del territorio.

Sezione C “Famiglia e Minori”

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori.

Le finalità prevalenti del Servizio educativo a favore di minori e famiglie sono quelle di intervenire in situazioni di fragilità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei minori. Il Servizio si sviluppa mediante interventi educativi nell'ambito scolastico e assistenziali tese a favorire le capacità genitoriali, la funzione educativa degli adulti tramite l'attivazione di interventi di affiancamento del minore e dell'adolescente nei diversi contesti di vita, allo scopo di favorirne un adeguato processo di crescita. Detti interventi si concretizzano sulla base di un Progetto Individuale redatto dall'Assistente Sociale o Piano personalizzato delle prestazioni, d'intesa con la famiglia e altri servizi del territorio coinvolti nella presa in carico del caso.

Art. 2

Personale

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo l'impiego di personale in possesso di idonea qualificazione professionale al servizio da erogare, e precisamente:

- OPERATORE ASSISTENTE DOMICILIARE (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);
- ASSISTENTE FAMILIARE (in possesso di iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari giusto Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 22/04/2010);
- OPERATORE ASSISTENTE IGIENICO PERSONALE (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);

- EDUCATORE (in possesso di Laurea in Scienze dell'educazione o titolo equipollente);

- ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE:

Le figure professionali saranno richieste, in funzione del progetto da erogare, fra le seguenti:

a) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica:

- Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA - PECS - TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

b) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

c) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in

ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

- profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017.
 - diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);
 - attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
 - attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;
 - attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R).
- TRASPORTO H. Per l'esecuzione del servizio di trasporto, garantirà la disponibilità di:
- mezzi adattati per il trasporto di utenti in sedia a rotelle (in funzione dei fruitori del servizio la cui consistenza numerica verrà variata secondo il numero degli stessi);
 - n. 1 autista.

Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre rendere flessibile il riferimento agli standard regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988); ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori da impiegare saranno stabiliti sulla scorta di valutazioni operate dagli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto n. 55, avuto riguardo al numero di utenti e delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari degli stessi.

L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio i seguenti operatori per n. _____ soggetti assistiti:

- ✓ n. _____ assistenti sociali;
- ✓ n. _____ assistenti domiciliari forniti di apposito titolo di formazione professionale ;
- ✓ n. _____ operatori assistenti igienico personale;
- ✓ n. _____ educatori;
- ✓ n. _____ assistenti all'autonomia e alla comunicazione, di cui:
 - n. _____ assistenti all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica;
 - n. _____ assistenti all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva;
 - n. _____ assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:
- ✓ n. _____ mezzi adattati per il trasporto di utenti in sedia a rotelle (in funzione dei fruitori del servizio la cui consistenza numerica verrà variata secondo il numero degli stessi);
- ✓ n. _____ autisti;
- ✓ n. _____ altro personale: specificare altri operatori per unità e profili professionali anche in rapporto convenzionale, in relazione a specifiche attività anche integrative.

Art. 3

Mansioni

Le mansioni da attuare fanno riferimento alle prescrizioni indicate nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto dal Servizio Sociale Professionale del Distretto Socio Sanitario n. 55, in collaborazione con i soggetti beneficiari del servizio e, per le valutazioni complesse, con l'Azienda sanitaria locale mediante convocazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Le mansioni si specificano nelle singole tipologie di servizio descritte all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 4

Obblighi e prescrizioni

L'Ente accreditato di impegna:

1. Ad attuare il Piano Assistenziale Individuale;
2. A realizzare le attività indicate nel proprio "progetto di qualità" (allegato "C");
3. A coordinare le attività del personale impiegato;
4. Per ogni utente assistito, stilerà una scheda personale nella quale saranno trascritti i dati anamnestici, sociali e familiari; detta scheda comprenderà anche il Piano Assistenziale Personalizzato;
5. L'Ente dovrà garantire l'impiego di personale in possesso di idonea qualificazione professionale al servizio da erogare, impegnandosi a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
6. Elaborerà, prima dell'inizio del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi – DUVR -, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto di propria competenza;
7. Garantirà, utilizzando le proprie sedi ed attrezzature, l'organizzazione, la programmazione e il coordinamento sia degli interventi che del personale impegnato per l'attuazione del servizio;
8. Accetta il sistema tariffario previsto, indicato all'art. 13 della presente convenzione, utile a determinare il corrispettivo;
16. Accetta i sistemi di verifica e di controllo circa l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni complessive erogate, stabiliti, per le parti di competenza, dagli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto;
17. Manterrà i requisiti di idoneità organizzativo – gestionale previsti dalla legge per l'erogazione dei servizi;
18. Fornirà l'elenco nominativo degli operatori impiegati con i rispettivi titoli professionali richiesti per l'espletamento delle prestazioni sopra descritte;

19. Assume la responsabilità della qualità delle prestazioni offerte e della relazione d'aiuto posta in essere dai propri operatori, i quali con mezzi propri o dell'Ente dovranno garantire lo svolgimento del servizio in argomento;
20. Garantirà la riservatezza dei dati personali dell'utente ai sensi della normativa riguardante il trattamento dei dati personali e sensibili (Regolamento Generale Europeo 2016/679);
21. Stipulerà, in favore degli operatori impiegati per lo svolgimento dei servizi, idoneo contratto assicurativo di copertura infortuni e Responsabilità Civile contro terzi, sollevando il Comune di Alcamo quale capofila, e il Distretto Socio-Sanitario n. 55 da ogni responsabilità per eventuali danni anche ad utenti o ad altri soggetti terzi derivanti dall'espletamento del servizio;
22. Collaborerà con tutti gli operatori e/o servizi con cui viene in contatto per l'attuazione del servizio e il buon andamento dello stesso;
23. Non chiederà, a nessun titolo, ai soggetti-utenti, somme remunerative per il servizio erogato;
24. Adotterà il diario nominativo mensile degli interventi, che dovrà riportare, per ciascun giorno di servizio svolto, l'utente assistito, l'operatore, la data di svolgimento, le ore erogate e la firma del dell'utente o del familiare dell'utente che attesti l'avvenuta prestazione;
25. Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente e vidimato dal responsabile dell'ufficio comunale competente.
26. Autorizza al trattamento dei dati dell'Ente per le finalità di esecuzione complessiva del servizio, ai sensi della normativa vigente;
27. E' consapevole che:
 - Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.
 - L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'amministrazione comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.
 - L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Comune capofila del Distretto n. 55 di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.
 - L'Ente all'atto della richiesta di liquidazione dovrà documentare con adeguate pezze giustificative le ore effettivamente fruite da parte dell'utente beneficiario. All'Ente verranno liquidate le ore di prestazioni professionali effettivamente erogate in favore del soggetto beneficiario in base al PAI.

Art. 5

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di operatori volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con i Comuni del Distretto n. 55 e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purché preventivamente autorizzato da iComuni del Distretto n. 55

Art. 6

Ammissione casi e modalità di assegnazione dei soggetti beneficiari

L'accesso degli utenti ai servizi socio assistenziali di cui alla presente convenzione, avviene esclusivamente nelle seguenti modalità:

1. previa pubblicazione di Avviso all'Albo Pertorio e sui siti dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55, e a seguito di presentazione di domanda dei soggetti interessati all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza facente parte del Distretto n. 55;
2. previa segnalazione da parte di altri enti pubblici (Istituti Scolastici, Asp...) agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto.

L'assegnazione dei soggetti da assistere avviene nelle modalità stabilite all'art. 7 del "*Disciplinare distrettuale per l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali*".

I dati dei beneficiari assegnati saranno comunicati all'Ente accreditato tramite PEC, con allegati I Piani Assistenziali Individuali.

Art. 7

Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza lo rendessero necessario, il Distretto, d'intesa con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa e

qualitativa delle prestazioni convenute. Ove ciò comporti una maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

Art. 8

Durata

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito. Il Comune capofila del Distretto n. 55 può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 9

Recesso dalla convenzione

La presente convenzione si intende risolta nelle seguenti fattispecie:

- in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione e/o per utilizzo di personale che, per negligenza, scorrettezza e possesso di titolo di studio non adeguato, risulta essere non idoneo per lo svolgimento del servizio;
- in caso di mancata erogazione delle prestazioni previste;
- al venir meno dei requisiti organizzativi e gestionali richiesti per l'autorizzazione all'erogazione del servizio;
- a seguito di cancellazione dall'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore;
- per esaurimento dei fondi disponibili o per cause di forza maggiore, debitamente motivate dal Comune.

Al verificarsi di una delle eventualità sopra specificate, il Distretto comunicherà, con nota PEC, all'Ente Gestore la risoluzione della convenzione specificandone la motivazione.

Art. 10

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente

contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 11

Controllo e verifica

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute ai Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 55 ampie facoltà di controllo in merito:

- alla regolare esecuzione delle prestazioni prescritte nel Piano Assistenziale Individuale;
- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza bimestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro attraverso la definizione di un verbale di controllo della gestione del servizio.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminate con il Servizio Sociale dei Comuni del Distretto.

L'ente sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causate dal personale della ditta stessa, durante lo svolgimento dei compiti affidati.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che l'Ente inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune Capofila ha facoltà di recesso.

Art. 12

Utenti, costi e pagamenti

L'Ente si impegna ad assistere n. _____ utenti che saranno assegnati dal Distretto n. 55 (specificare comune di appartenenza).

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, il Distretto n. 55 si impegna a corrispondere all'Ente accreditato, per ogni ora di servizio effettivamente reso:

- **servizio socio-educativo nelle scuole svolto da operatori laureati** (*livello E2 della tabella relativa al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali, allegata al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*), costo orario € 27,47 (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);

- **servizio socio-educativo nelle scuole svolto da operatori laureati (livello D2)**, costo orario € **22,86** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
- **servizio socio-educativo nelle scuole svolto da operatori diplomati**, costo orario € **20,37** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
- **servizio di educativa domiciliare/territoriale, (livello D2)**, costo orario € **22,86** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
- **assistenza igienico - personale nelle scuole**, costo orario come di seguito indicato:
 - * *operatore OSA, (livello B1)* costo orario € **18,91** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
 - * *operatore OSS, (livello C1)* costo orario € **20,37** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
- **servizio di assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare)** in favore di disabili gravi o gravissimi o con disabilità intellettiva di grado lieve (minori, adulti, anziani) costo orario come di seguito indicato:
 - * *operatore OSA, (livello B1)* costo orario € **18,91** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
 - * *operatore OSS, (livello C1)* costo orario € **20,37** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%);
 - * *assistente familiare, (livello B1)* costo orario € **18,91** (comprensivo di oneri di gestione al 6% circa ed IVA al 5%);
- **servizio di trasporto, autista (livello B1)** costo orario € **18,91** (comprensivo di oneri di gestione al 4% circa ed IVA al 5%).

Il costo orario dei servizi, già decurtati dell'indennità di turno dell'11,70%, è stato determinato con riferimento alla tabella relativa al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali, allegata al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tenuto conto dei Piani Assistenziali Individuali redatti dall'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Sanitario di Alcamo o dagli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto, nei quali sono definite le tipologie di intervento e il numero di ore di servizio assegnate a ciascun beneficiario, tenuto conto del costo orario del servizio, il valore massimo delle prestazioni di servizio domiciliare che l'Ente erogante riscuoterà è pari a € XXXXXXXXXX.

L'Ente accreditato emette, bimestralmente, regolare fattura elettronica al Comune Capofila, riferita alle prestazioni effettuate nel bimestre precedente, contenente:

- il numero del provvedimento di impegno somme;
- il numero di impegno contabile;
- il codice identificativo CIG, con indicazione del servizio di riferimento;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio,- Cod. CAB – ABI etc.).

Contemporaneamente alla presentazione della fattura elettronica su piattaforma, l'Ente accreditato dovrà presentare al Comune Capofila la seguente documentazione:

- relazione inerente la regolare esecuzione degli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate, controfirmata dal personale tecnico e dal Rappresentante Legale dell'Ente;
- diario nominativo mensile degli interventi effettuati, con riportati, per ciascun giorno di servizio svolto, l'utente assistito, l'operatore, la data di svolgimento, le ore erogate e la firma dell'utente o del familiare che attesti l'avvenuta prestazione;
- copia lettere di assunzione o contratti di lavoro, da inviare all'Ufficio con la prima richiesta di liquidazione, buste paghe e/o qualunque altra documentazione relativa al rapporto di lavoro tra l'ente ed il personale impiegato, relativamente al periodo in questione;
- modelli di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (F24) e copia della documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore del personale impiegato, relativamente al periodo fatturato.

E' facoltà del Comune di Alcamo – Capofila del Distretto n. 55 - chiedere qualunque altro documento relativo al rapporto di lavoro tra l'ente ed il personale impiegato.

L'ente che presta il servizio assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Lo stesso dovrà indicare con apposita nota il numero di conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione del servizio prestato.

Il pagamento sarà predisposto entro 60 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica corredata della documentazione richiesta.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 14

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 15

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Trapani